

SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

Generalità

L'attuale sistema tributario italiano è il risultato di una evoluzione storica iniziata dopo l'Unità tuttora in corso che ha conosciuto tre momenti centrali in occasione della riforma De Stefani, della riforma Vanoni e della riforma Visentini. La riforma **De Stefani** del 1923 perseguiva la semplificazione e l'unificazione dei vari tributi, la riduzione delle aliquote troppo elevate e la realizzazione di una più equa ripartizione degli oneri fiscali. Atto emblematico della riforma fu l'introduzione dell'imposta complementare sul reddito globale a far tempo dal 1 gennaio 1925.

La riforma **Vanoni**, avviata nel 1949 ma divenuta legge solo nel 1951, riproponeva l'istituto della dichiarazione annuale dei redditi unica ed analitica al fine della valutazione del reddito imponibile del contribuente. Venne definita legge di riforma del costume tributario in quanto mirava a realizzare un clima di reciproca comprensione e collaborazione tra fisco e contribuente.

La riforma **Visentini**, attuata in forza della legge delega n. 825/1971, entrò in vigore il 1 gennaio 1973 per quanto riguarda l'IVA e le altre imposte indirette e per i rimanenti tributi il 1 gennaio 1974. Prevedeva imposte dirette personali sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e giuridiche (Irpeg), imposte reali sul reddito (Ilor), imposta sostitutiva sui redditi di capitale (interessi dei depositi e delle obbligazioni; premi e vincite), imposte sul patrimonio (sulle successioni e donazioni). Prevedeva anche imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza a titolo oneroso (imposte di registro, di bollo, ipotecarie, sugli affari, imposta sul valore aggiunto), imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (Invim), imposte sui consumi (monopoli fiscali, imposte di fabbricazione, dazi doganali).

Tuttavia, già a partire dall'agosto 1974, il sistema tributario così delineato fu oggetto di continui ritocchi giustificati di volta in volta con le difficoltà dell'economia nazionale, con la necessità di semplificare l'ordinamento, con l'esigenza di migliorare il rapporto fisco – contribuente, ecc. Da allora, il sistema tributario fu modificato di continuo tanto che molti interventi si tradussero in uno snaturamento della riforma del 1971 e la tendenza continua ancor oggi.

Principali imposte dirette e indirette

Attualmente, il sistema tributario italiano comprende imposte sul reddito, imposte sui consumi, imposte sui movimenti di ricchezza, imposte sul patrimonio.

Le imposte sul reddito comprendono l'Imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sostitutiva sul valore attivo dei fondi pensioni, l'Imposta sui redditi delle società, l'imposta sostitutiva sui redditi nonché le ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale.

Le imposte sui consumi comprendono l'imposta sul valore aggiunto, le imposte di fabbricazione (accise), i dazi doganali. Le imposte sui movimenti di ricchezza comprendono l'imposta di bollo, l'imposta di registro, le imposte ipotecarie, le imposte sulle successioni e donazioni e l'imposta sulle assicurazioni. Le imposte sul patrimonio comprendono l'IMU (Imposta municipale propria).

Irpef

L'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è un tributo che si applica sul reddito complessivo del soggetto (*reddito lordo*). È un'imposta *diretta*, in quanto colpisce la ricchezza prodotta (reddito), *personale* in quanto tiene conto delle condizioni economiche del contribuente, *progressiva per scaglioni* con aliquote via via più elevate, globale in quanto è commisurata all'insieme dei redditi del contribuente, *netta* in quanto tiene conto degli oneri che pesano negativamente sulla situazione economica del contribuente. Sono soggette all'imposta le persone fisiche residenti per l'ammontare complessivo dei redditi ovunque prodotti e le persone fisiche non residenti per i soli redditi prodotti in Italia. I soggetti non residenti possono portare in diminuzione del reddito complessivo solo alcuni oneri deducibili, come le donazioni.

Attualmente, la normativa Irpef prevede tre scaglioni di reddito e altrettante aliquote: la prima del 23% per i redditi fino a 28mila euro; la seconda del 35% per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila euro e la terza del 43% oltre i 50mila euro.

Previste anche deduzioni dal reddito lordo per spese mediche, per l'assicurazione sulla vita, ecc., che riducono il reddito disponibile del contribuente e determinano il *reddito netto* (o *imponibile*). Quest'ultimo, moltiplicato per l'aliquota, dà l'imposta lorda. E prevista anche la possibilità di dedurre altre somme (interessi ipotecari, donazioni, ecc.) dette detrazioni, al fine di adeguare l'imposta alla situazione economico-sociale del contribuente. La differenza tra imposta lorda e importo delle detrazioni costituisce l'*imposta netta* dovuta al Fisco dal contribuente.

Il versamento dell'imposta avviene tramite il modello F24 entro il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione per quanto riguarda il saldo e l'eventuale prima rata di acconto oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

Ires

L'Ires (Imposta sui redditi delle società) colpisce i redditi delle società con un'aliquota pari al 24%. Sono tenute a versare l'imposta le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia, nonché gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit e le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

Sono considerati fiscalmente residenti in Italia le società o enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, i trust (e istituti analoghi) istituiti in un Paese diverso da quelli con cui l'Italia attua lo scambio di informazioni previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia, i trust istituiti in un Paese diverso da quelli indicati nello stesso elenco quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente in Italia trasferisce al trust beni immobili, diritti reali immobiliari e vincoli di destinazione su immobili situati in Italia, anche se per quote.

Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Nell'ambito dell'imposizione indiretta, l'imposta di maggior rilievo sia per l'ammontare del gettito che per l'uso come strumento di politica economica è l'Imposta sul valore aggiunto. L'Iva è un'imposta, oltre che *indiretta, generale sui consumi, plurifase, a pagamenti frazionati, proporzionale ad aliquote differenziate, neutra e trasparente*.

L'Iva è stata introdotta nell'ordinamento fiscale italiano con D.P.R. n. 633/1972 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1973, al fine di adeguare il sistema tributario italiano a quello degli altri Stati membri della Comunità Europea. Ha sostituito l'IGE (Imposta generale sulle entrate).

L'imposta incide, attraverso un sistema di detrazioni, solo sulla parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino a gravare totalmente sul consumatore finale, che corrisponde l'intero tributo.

L'IVA colpisce, con carattere di generalità, le importazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio dell'attività di imprese, arti e professioni. E' un'imposta gravante sul consumatore finale, che incide solo sul valore aggiunto determinato in ogni fase del ciclo produttivo come differenza tra i ricavi (ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (volume d'affari) e i costi d'acquisto.

In Italia, l'aliquota ordinaria Iva è del 22%. Sono previste delle aliquote ridotte per specifici beni e servizi: 4%, per esempio per alimentari, bevande e prodotti agricoli, 5%, per alcuni alimenti, 10%, per la fornitura di energia elettrica e gas per usi domestici, per i medicinali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per specifici beni e servizi.

Imposta patrimoniale (IMU)

L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L'IMU, introdotta dal 2012, ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali si applicano rispettivamente l'Imposta immobiliare semplice) e l'imposta municipale immobiliare.

Si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota fissata per la particolare fattispecie. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile, determinato applicando all'ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, il relativo moltiplicatore. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto di vari elementi (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, ecc.). Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

(Il reddito dei terreni catastalmente determinato si compone di reddito dominicale e agrario. Il reddito dominicale è la parte di reddito fondiario che remunera la proprietà, mentre quello agrario è la parte di reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio e all'organizzazione nell'attività agricola).

Tassazione delle attività finanziarie

I redditi da capitale sfuggono in gran parte all'imposizione progressiva e sono sottoposti a regimi sostitutivi di tassazione differenziati a seconda che i percettori siano persone fisiche o persone giuridiche e del tipo di attività finanziaria dalla quale il reddito deriva.

I sistemi sostitutivi prevedono ritenute alla fonte che per i redditi prodotti dalle attività finanziarie delle persone fisiche operanti al di fuori dell'attività di impresa sono a titolo di imposta, cioè il reddito non deve più essere incluso nel reddito complessivo del percettore ai fini Irpef, mentre sono a titolo di acconto quando il percettore del reddito è una persona giuridica e concorrono alla formazione della base imponibile complessiva con diritto alla detrazione della ritenuta subita.

Con riferimento al tipo di attività finanziaria dalla quale il reddito deriva, i principali regimi sostitutivi riguardano:

a) Depositi bancari

Gli interessi prodotti dai depositi bancari (in c/c e conti deposito) sono sottoposti a una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

b) Buoni postali

Gli interessi prodotti dai buoni postali fruttiferi sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

c) Titoli di Stato

I titoli di Stato scontano un'imposizione del 12,50% sia sulla plusvalenza generata dalla differenza tra il valore incassato del titolo e quello sborsato per l'acquisto (capital gain), sia sulla eventuale cedola maturata. Il **capital gain** o guadagno in conto capitale o plusvalenza rappresenta la differenza tra il prezzo di vendita/rimborso di uno strumento finanziario (azioni, warrants, obbligazioni convertibili, opzioni, operazioni a premio ecc.) e il suo prezzo di acquisto/sottoscrizione. Nella situazione opposta, ossia quando si vende uno strumento finanziario a un prezzo minore del prezzo di acquisto, si ha invece una minusvalenza o **capital loss**.

d) Obbligazioni

I proventi delle obbligazioni (o corporate bond) emessi dalle società (banche comprese), vengono tassati al 26%. Qualora la società non fosse italiana, a questa tassazione va aggiunta (sulle sole cedole e non su eventuali capital gain) quella in vigore nel Paese di residenza dell'emittente, per cui si parla di (ingiusta) doppia tassazione.

e) Azioni

I dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 26% indipendentemente dal fatto che si tratti di dividendi su partecipazioni qualificate o non qualificate. Le plusvalenze su azioni, al netto delle perdite pregresse, sono soggette a una tassazione secca del 26% per i residenti in Italia, mentre le eventuali perdite su azioni riducono l'importo imponibile degli eventuali capital gain futuri.

f) Titoli atipici

I titoli non aventi i requisiti per essere considerati simili né alle azioni né alle obbligazioni continuano ad essere classificati tra quelli cosiddetti "atipici". Ne sono esempi, i certificati finanziari e di partecipazione, i certificati immobiliari, le fedi patrimoniali. Indipendentemente dalla natura del soggetto investitore, i proventi derivanti dalla sottoscrizione di questi titoli sono soggetti ad una ritenuta con aliquota pari al 27% sia sulla remunerazione del titolo che sulla differenza tra la somma pagata al possessore e il prezzo di emissione.

g) Polizze assicurative

Le polizze relative ai contratti di assicurazione sulla vita sono i prodotti finanziari che godono delle maggiori agevolazioni fiscali in virtù delle finalità previdenziali loro riconosciute. Infatti, non sono previste imposte, nel caso in cui il capitale venga liquidato a seguito della morte dell'assicurato per cui non va dichiarato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ed è esente dal pagamento dell'imposta di successione.

In caso di riscatto di una polizza vita scaduta, invece, la differenza tra il premio percepito e quelli pagati nel periodo di validità del contratto è sottoposta ad una tassazione nella misura del 12,5%. Inoltre, le spese sostenute per i premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19%, con un tetto massimo di €530 complessivi per tutte le polizze (nel caso di più polizze).

Le rendite sono sottoposte ad imposizione progressiva e tassate con l'aliquota marginale del contribuente nella misura del 60% del loro ammontare per i contratti sottoscritti fino al 2000, mentre per i contratti stipulati successivamente al 2000 solo il rendimento finanziario contenuto nella rata di rendita viene sottoposto a tassazione con un'aliquota secca del 12,50% e non concorre alla formazione del reddito valido ai fini IRPEF.

Flat tax

Ideata dall'economista statunitense Milton Friedman nel 1956, la **flat tax**, detta anche tassa piatta, è un tipo di tassazione non progressiva che prevede una sola aliquota d'imposta e che può essere associato anche a detrazioni o deduzioni. In genere l'aliquota viene riferita al reddito delle persone fisiche mentre, in altri casi, può essere applicata anche al reddito delle imprese.

Costituisce un regime opzionale, per quest'anno, che sostituisce l'Irpef, le relative addizionali e l'IRAP. Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e/o arti e professioni. Nel 2024, la soglia di ricavi come requisito di accesso alla flat tax per poter accedere al regime agevolato, e mantenerlo, è rappresentata da 85.000 Euro di fatturato.

Alcuni problemi del sistema tributario italiano

I problemi di fondo del sistema tributario italiano sono rappresentati da un lato dall'eccesso di modifiche parziali apportate di frequenza ai vari tipi di imposta che ne accrescono il livello di complessità, mentre la ricerca di un maggior livello di efficacia ed efficienza del sistema richiederebbe, in linea di massima, una riforma complessiva del sistema destinata a perdurare nel tempo, ispirata a i principi della discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi, in grado di colpire efficacemente le varie forme di ricchezza (reddituale e patrimoniale) attraverso un numero ridotto di tributi certi, comodi ed economici.

In secondo luogo, occorrerebbe mantenere intatti il principio ispiratore del sistema tributario sancito dall'art. 53 Costit (progressività), evitando di introdurre modifiche che finirebbero per stravolgerlo, così come accaduto almeno in passato, quando lo stravolgimento maggiore ha interessato l'Irpef. L'introduzione di una serie di regimi agevolati (forfettario, per i redditi agrari, tassazione ridotta per i redditi da capitale, cedolare secca sugli immobili, *flat tax*) ha, di fatto, sottratto una parte notevole di redditi alla tassazione in capo al singolo contribuente, col risultato che l'IRPEF ha finito per perdere l'originario carattere di imposta personale, globale e progressiva, rimanendo tale solo per i percettori di redditi fissi (lavoratori dipendenti e pensionati).

Ne è derivato l'annacquamento del principio della progressività al quale, secondo il citato articolo 53, è informato il sistema tributario che, peraltro, contava già un'unica imposta progressiva, l'IRPEF appunto. Ne risulta violato anche il principio dell'equità orizzontale che prevede un regime fiscale uguale per tutti i contribuenti indipendentemente dalla fonte (lavoro, capitale, etc.) di provenienze dei redditi.

ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2021 - 2023 (Aggiornato al 6 marzo 2024) (Milioni di euro)

	2021	2022	2023	Differ.	Var. %
Erariali	496.044	544.528	568.492	23.964	4,4
-Dirette	269.844	296.078	318.015	21.937	7,4
--di cui Irpef	198.209	205.844	221.571	15.727	7,6
--di cui Ires	31.792	45.597	51.750	6.153	13,5
--di cui Isos	10.536	8.888	9.954	1.066	12,0
-Indirette	226.200	248.450	250.477	2.027	0,8
-- di cui Iva	147.955	171.601	174.883	3.282	1,9
-- di cui Accisa su benzine	23.833	18.054	25.259	7.205	39,9
-- di cui Accisa energia elettrica	2.503	2.793	2.683	-110	-3,9
-- di cui Accisa gas riscaldamento	3.146	3.700	2.654	-1.046	-28,3
Territoriali	58.843	64.343	67.725	3.382	5,3
-Addizionale regionale	12.223	12.937	13.929	992	7,7
-Addizionale comunale	4.781	5.142	5.621	479	9,3
-Irap	23.959	28.299	30.053	1.754	6,2
-Imu/Tasi	17.880	17.965	18.122	157	0,9
Totale entrate tributarie	554.887	608.871	636.217	27.346	4,5

Entrate tributarie – Confronto tra anni 2011-2023 (Milioni di euro)

	Mil.ni €	Var. %	Mil.ni €	Var. %
2011	466.856		464.312	
2012	488.203	4,6	487.374	5,0
2013	489.612	0,3	484.373	-0,6
2014	486.169	-0,7	486.602	0,5
2015	503.595	3,6	490.346	0,8
2016	507.346	0,7	495.502	1,1
2017	512.870	1,1	501.142	1,1
2018	522.577	1,9	504.642	0,7
2019	531.135	1,6	516.963	2,4
2020	501.384	-5,6	479.024	-7,3
2021	554.887	10,7	530.018	10,6
2022	608.871	9,7	572.213	8,0
2023	636.217	4,5	617.107	7,8

Fonte: [Ministero dell'Economia \(Dipartimento delle Finanze\)](#)

N.B. La prima colonna comprende le entrate tributarie consegnate dal Dipartimento delle Finanze del Mef per 'competenza giuridica, mentre la seconda comprende le imposte registrate dall'Istat per 'competenza economica'